



**ORIGINALE**

# **COMUNE DI TRESCORE CREMASCO**

## **PROVINCIA DI CREMONA**

**DELIBERAZIONE N. 78**

**Adunanza del 11.10.2011**

### **VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO IN ORDINE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI E CONCESSIONI CIMITERIALI.**

L'anno **duemilaundici** addì **undici** del mese di **ottobre** alle ore **18,30** nella residenza municipale, per riunione di Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1	OGLIARI GIANCARLO	Presente
2	OGLIARI OSVALDO	Assente
3	MAZZINI GIANMARIO	Presente
4	VENTURA PIETRO	Presente
5	BOFFELLI MANUELA	Presente

Presenti n. 4

Assenti n. 1

Partecipa il Segretario comunale **Dr. Massimiliano Alesio**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, il **Prof. Giancarlo Ogliari** in qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Dr. Massimiliano Alesio**

## **ATTO DI INDIRIZZO IN ORDINE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI E CONCESSIONI CIMITERIALI.**

### **LA GIUNTA COMUNALE**

RICHIAMATO l'articolo 2, comma 1, del Regolamento Comunale per il servizio cimiteriale che prevede: *“Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quando agisca quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e, per quanto di competenza, dal Responsabile dell'Area Amministrativa, per i provvedimenti di cui all' articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Alla Giunta Comunale è demandata la competenza relativa alla disciplina delle modalità di concessione ed i relativi canoni, nonché le tariffe dei servizi cimiteriali (esumazioni, estumulazioni, trasferimenti).”*

VISTI:

- l'articolo 14, comma 2 del citato regolamento che prevede: *“E' vietata l'apertura dei feretri prima che siano trascorsi 10 anni dall'inumazione, fatta salva la disciplina prevista per le esumazioni straordinarie”*.
- l'articolo 15 comma 2, del predetto regolamento che prevede: *E' vietata l'apertura dei feretri prima che siano trascorsi 40 anni dalla tumulazione, fatta salva la disciplina prevista per le estumulazioni straordinarie.”*
- l'articolo 23 del citato regolamento che prevede: *Alla scadenza della concessione, gli eredi hanno facoltà:*
  - a) *Di rinnovare, una sola volta, la concessione di loculi e ossari fino alla durata massima di 50 anni complessivi di concessione, tenendo conto del tempo già trascorso.*
  - b) *Di rinnovare, una sola volta, la concessione per inumazione fino alla durata massima di 30 anni complessivi di concessione, tenendo conto del tempo già trascorso.*
  - c) *Di rinnovare, per una sola volta, la concessione di ossari per ulteriori 10 anni.*
  - d) *Di rinnovare, per ulteriori 99 anni, la concessione per aree e manufatti destinati alle sepolture per famiglie e collettività.*

RITENUTO di fornire, al responsabile del servizio, alcune direttive finalizzate all'applicazione dei citati articoli del regolamento, precisando che:

- a) Il divieto di apertura dei feretri, prima che siano trascorsi 10 anni dall'inumazione e 40 anni dalla tumulazione, non si riferisce al caso in cui, i congiunti del defunto, richiedano la cremazione della salma ai sensi della legge 30 marzo 2011 n. 130 (*Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri*).
- b) Il rinnovo della concessione può essere concesso, oltre i casi contemplati dall'articolo 23, per prorogare l'originaria concessione della durata necessaria a raggiungere i 40 anni di sepoltura.

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

CON VOTI favorevoli unanimi resi nelle forme di legge;

### DELIBERA

1. Di fornire, al responsabile del servizio, alcune direttive finalizzate all'applicazione dei citati articoli 14,15,23 del regolamento comunale per il servizio cimiteriale, precisando che:
  - a) Il divieto di apertura dei feretri, prima che siano trascorsi 10 anni dall'inumazione e 40 anni dalla tumulazione, non si applica, qualora i congiunti del defunto richiedano la cremazione della salma ai sensi della legge 30 marzo 2011 n. 130 (*Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri*).
  - b) Il rinnovo della concessione può essere concesso, oltre i casi contemplati dall'articolo 23, per prorogare l'originaria concessione della durata necessaria a raggiungere i 40 anni di sepoltura.
2. Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

**Letto, approvato e sottoscritto.**

**Il Sindaco**  
Prof. Giancarlo Ogliari

**Il Segretario Comunale**  
Dr. Massimiliano Alesio

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(art. 124 del D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che copia del presente verbale viene affisso all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi **dal 17.10.2011 al 31.10.2011**

**Il Messo Comunale**

**Addì, 17.10.2011**

**Il Segretario Comunale**  
Dr. Massimiliano Alesio

---

**PARERI DI COMPETENZA**

(Art. 49 Comma 1° del D. Lgs. 267/2000)

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Dr. Massimiliano Alesio

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
Loredana Fuschi

---